

Regolamento dell'Agenzia svedese dei trasporti in materia di requisiti tecnici per autotreni di lunghezza superiore a 25,25 metri;

TSFS 2023:42

Pubblicato
il 31 agosto 2023

adottato il 23 agosto 2023.

TRAFFICO STRADALE

In virtù del capitolo 4, sezioni 12, 13 e 17 f del regolamento sul traffico (1998:1276) e del capitolo 8, sezione 16 del regolamento sui veicoli (2009:211), l'Agenzia svedese dei trasporti stabilisce¹ quanto segue.

Disposizioni introduttive

Sezione 1 Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per la costruzione e le attrezzature per gli autotreni di lunghezza superiore a 25,25 metri ma non superiori a 34,5 metri, nonché per i veicoli inclusi nell'autotreno. Il regolamento si applica quando si viaggia su strade in cui l'operatore stradale, ai sensi del capo 4, sezione 17 f del regolamento sulla circolazione (1998:1276), ha emanato norme secondo le quali la lunghezza di un autotreno non può superare i 34,5 metri.

Sezione 2 I beni legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, oppure originari di uno Stato dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati si presumono conformi alle presenti disposizioni. L'applicazione delle presenti disposizioni è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008.

Sezione 3 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

A-doppia combinazione di veicoli costituita da una *motrice*
accoppiata a un semirimorchio e un carrello di

¹ Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

	trasporto con un semirimorchio collegato (vedere Figura 1 nell'appendice)
<i>AB-doppia</i>	combinazione di veicoli costituita da un veicolo pesante accoppiato a un carrello di trasporto accoppiato con un <i>semirimorchio di collegamento</i> , che a sua volta è accoppiato a un semirimorchio (vedere Figura 2 nell'appendice)
<i>motrice</i>	veicolo pesante munito di dispositivo di aggancio (quinta ruota) per semirimorchio
<i>semirimorchio di collegamento</i>	semirimorchio con quinta ruota posteriore per agganciarsi a un altro semirimorchio
<i>asse autosterzante</i>	asse sterzante, il cui angolo di comando viene modificato dall'attrito pneumatico-strada
<i>valore di prestazione</i>	valore determinato dal costruttore, che indica che il carico di un veicolo e il suo dispositivo di aggancio possono sostenere

Gli altri termini utilizzati nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quello definito nella legge sulle definizioni del traffico stradale (2001:559).

Sezione 4 Ai fini del presente regolamento, si applica quanto segue:

- regolamento ECE 13: Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli delle categorie M, N e O relativamente alla frenatura,
- regolamento ECE 55: disposizioni uniformi relative all'omologazione dei componenti di collegamento meccanico di combinazioni di veicoli.

I presenti regolamenti ECE sono adottati dall'Unione europea e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Prescrizioni generali

Sezione 5 L'autotreno deve consistere di una combinazione A-doppia o AB-doppia. I veicoli e gli autotreni devono essere conformi alle sezioni da 6 a 12. Inoltre, una combinazione A-doppia deve essere conforme alle sezioni da 13 a 23 e una combinazione AB-doppia deve essere conforme alle sezioni da 24 a 31.

Sezione 6 Il veicolo pesante deve avere almeno tre assi. I rimorchi inclusi nell'autotreno devono avere almeno due assi.

Sezione 7 I veicoli con non più di tre assi devono avere un sistema di stabilità conformemente al regolamento ECE 13, modifica serie 11, appendice 3 o successiva.

Sezione 8 Il veicolo pesante deve avere un equipaggiamento che consenta al conducente di osservare il lato destro dell'autotreno dal sedile del conducente.

Sezione 9 Tutti i veicoli dell'autotreno devono essere dotati di sistemi di frenatura elettronici con funzione antibloccaggio e adattamento automatico dei freni conformemente al regolamento ECE 13, modifiche serie 11, o successiva.

Sezione 10 La quinta ruota del carrello di trasporto deve ruotare attorno a un asse verticale attraverso il punto di aggancio.

Targhette segnaletiche

Sezione 11 L'autotreno deve essere montato verso la parte anteriore e posteriore con le targhette segnaletiche posizionate come indicato nella figura 3 nell'appendice. Il bordo inferiore della targhetta segnaletica non deve essere più di 2,0 metri al di sopra del livello stradale. La targhetta segnaletica rivolta in avanti deve essere posizionata al di sotto del bordo inferiore del parabrezza. La targhetta segnaletica rivolta all'indietro deve trovarsi a sinistra della linea di mezzzeria del veicolo.

Le targhette segnaletiche devono avere:

1. il fondo giallo e il bordo rosso retroriflettenti,
2. una larghezza del bordo di 3,0 centimetri,
3. testo con carattere Tratexsvart, dimensione del testo di 75 millimetri,
4. una larghezza non inferiore a 0,90 metri e
5. un'altezza non inferiore a 0,45 metri.

Il rapporto tra larghezza e altezza deve essere di 2:1. Se le dimensioni della targhetta segnaletica sono aumentate, anche la larghezza del bordo e la dimensione del testo devono essere aumentate di conseguenza.

Assi motori e potenza del motore

Sezione 12 Se il peso lordo totale dell'autotreno supera le 64 tonnellate, il veicolo pesante deve avere almeno due assi motore e una potenza del motore di almeno 310 kW.

Condizioni speciali per la combinazione A-doppia

Semirimorchio anteriore

Sezione 13 L'ultimo asse del semirimorchio anteriore di una combinazione A-doppia deve essere autosterzante a velocità fino a 30 chilometri all'ora. L'asse può essere autosterzante a velocità fino a 40 chilometri all'ora.

Sezione 14 Se il semirimorchio anteriore ha due assi, la distanza tra il dispositivo di traino anteriore e il centro del primo asse deve essere di almeno 7,7 metri.

Se il semirimorchio anteriore ha tre assi, la distanza tra il dispositivo di traino anteriore e il centro del primo asse deve essere di almeno 7,0 metri.

Sezione 15 La distanza tra l'ultimo asse e il dispositivo di traino posteriore del semirimorchio anteriore non deve superare 1,4 metri.

Sezione 16 Se il semirimorchio anteriore ha almeno tre assi, il primo asse deve essere retrattile. Deve essere possibile sollevare e abbassare l'asse dal sedile del conducente durante il viaggio.

Semirimorchio posteriore

Sezione 17 La distanza tra il dispositivo di traino anteriore e il centro del primo asse del semirimorchio posteriore deve essere di almeno 6,2 metri.

Dispositivi di traino

Sezione 18 I dispositivi di traino devono essere omologati conformemente al regolamento ECE 55, modifica serie 01, o versioni successive. I dispositivi devono essere conformi ai requisiti del regolamento dell'Agenzia dei trasporti (TSFS 2019:127) sul traino di automobili e rimorchi per quanto riguarda i valori di prestazione, o alle sezioni da 19 a 22.

Sezione 19 Il dispositivo di traino della motrice deve avere un valore D di almeno 130 kN.

Sezione 20 Il dispositivo di traino anteriore del semirimorchio anteriore deve avere un valore D di almeno 130 kN. Il dispositivo di traino posteriore deve avere un valore DC di almeno 120 kN, un valore D di almeno 130 kN e un valore V di almeno 32 kN.

Sezione 21 Il dispositivo di traino anteriore del carrello di trasporto deve avere un valore DC di almeno 120 kN, un valore D di almeno 130 kN e un valore V di almeno 32 kN. Il dispositivo di traino posteriore deve avere un valore D di almeno 130 kN.

Sezione 22 Il dispositivo di traino del semirimorchio posteriore deve avere un valore D di almeno 130 kN.

Deroga alle disposizioni sulle distanze tra gli assi

Sezione 23 Nonostante il capitolo 4, sezione 13, primo comma, punto 4, del regolamento sul traffico (1998:1276), la distanza tra gli assi su strada appartenenti alla classe di capacità di carico 1 può essere inferiore a 5 metri ma non a 4 metri. Ciò si applica se il peso totale del carrello e del triplo asse è inferiore alla massa lorda massima ammissibile per la distanza corrispondente tra il primo e l'ultimo asse per tali gruppi di assi, come indicato nell'allegato 1 di tale regolamento.

Condizioni speciali per le combinazioni AB-doppie

Semirimorchio di collegamento anteriore

Sezione 24 L'ultimo asse del semirimorchio di collegamento in una combinazione AB-doppia deve essere autosterzante a velocità fino a 30 chilometri all'ora. L'asse può essere autosterzante a velocità fino a 40 chilometri all'ora.

Semirimorchio posteriore

Sezione 25 La distanza tra il dispositivo di traino anteriore e il centro del primo asse del semirimorchio posteriore deve essere di almeno 6,2 metri.

Dispositivi di traino

Sezione 26 I dispositivi di traino devono essere omologati secondo il regolamento ECE 55, modifica serie 01, o successiva. Per quanto riguarda i valori di prestazione, i dispositivi devono essere conformi alle sezioni da 27 a 31.

Sezione 27 Il dispositivo di traino del veicolo pesante deve avere un valore DC di almeno 150 kN e un valore V di almeno 35 kN. Tuttavia, il valore DC può essere inferiore a 150 kN ma non a 130 kN, se il dispositivo di traino ha un valore D di almeno 180 kN e un valore V di almeno 60 kN.

Se la massa lorda totale dell'autotreno è superiore a 64 tonnellate ma non superiore a 70 tonnellate, il dispositivo di traino deve avere un valore DC di almeno 160 kN e un valore V di almeno 35 kN. Tuttavia, il valore DC può essere inferiore a 160 kN ma non a 130 kN, se il dispositivo di traino ha un valore D di almeno 180 kN e un valore V di almeno 60 kN.

Se la massa lorda totale dell'autotreno è superiore a 70 tonnellate ma non superiore a 74 tonnellate, il dispositivo di traino deve avere un valore DC di almeno 180 kN e un valore V di almeno 35 kN. Tuttavia, il valore DC può essere inferiore a 180 kN ma non a 130 kN, se il dispositivo di traino ha un valore D di almeno 200 kN e un valore V di almeno 60 kN.

Sezione 28 Il dispositivo di traino del carrello di trasporto deve avere un valore DC di almeno 150 kN e un valore V di almeno 35 kN. Tuttavia, il valore DC può essere inferiore a 150 kN ma non a 130 kN, se il dispositivo di traino ha un valore D di almeno 180 kN e un valore V di almeno 60 kN.

Se la massa lorda totale dell'autotreno è superiore a 64 tonnellate ma non superiore a 70 tonnellate, il dispositivo di traino deve avere un valore DC di almeno 160 kN e un valore V di almeno 35 kN. Tuttavia, il valore DC può essere inferiore a 160 kN ma non a 130 kN, se il dispositivo di traino ha un valore D di almeno 180 kN e un valore V di almeno 60 kN.

Se la massa lorda totale dell'autotreno è superiore a 70 tonnellate ma non superiore a 74 tonnellate, il dispositivo di traino deve avere un valore DC di almeno 180 kN e un valore V di almeno 35 kN. Tuttavia, il valore DC può essere inferiore a 180 kN ma non a 130 kN, se il dispositivo di traino ha un valore D di almeno 200 kN e un valore V di almeno 60 kN.

Sezione 29 Il dispositivo di traino posteriore del carrello di trasporto deve avere un valore D di almeno 130 kN.

Sezione 30 Il dispositivo di traino anteriore del semirimorchio di collegamento deve avere un valore D di almeno 130 kN. Il dispositivo di traino posteriore deve avere un valore D di almeno 130 kN.

Sezione 31 Il dispositivo di traino del semirimorchio posteriore deve avere un valore D di almeno 130 kN.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15 settembre 2023.

A nome dell'Agenzia svedese dei trasporti

JONAS BJELFVENSTAM

Omar Bagdadi
(Strade e ferrovie)

Appendice

Figura 1. Combinazione A-Doppia




Figura 2. Combinazione AB-doppia




Figura 3. Disegno del segnale di autotreno lungo.

